

# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE “ITALIA-RUSSIA BERGAMO”

## Sommario

Art. 1. DENOMINAZIONE E DURATA .....	2
Art. 2. SCOPI E ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE .....	2
Art. 3. COMPONENTI DELL'ASSOCIAZIONE .....	3
Art. 4. SOCI .....	3
Art. 5. ASSEMBLEA DEI SOCI .....	5
Art. 6. CONSIGLIO DIRETTIVO .....	6
Art. 7. PRESIDENTE .....	8
Art. 8. SEGRETARIO.....	8
Art. 9. TESORIERE .....	8
ART. 10. CONTROLLORI DEL BILANCIO SOCIETARIO .....	8
ART.11. COLLEGIO DEI PROBIVIRI .....	9
Art. 12. DELEGATI .....	9
Art. 13. COMITATO SCIENTIFICO .....	9
Art. 14. PRESIDENZA ONORARIA.....	9
Art. 15. PATRIMONIO .....	9
Art. 16. SCIoglimento.....	10
Art. 17. DISPOSIZIONI FINALI .....	10

## **Art. 1. DENOMINAZIONE E DURATA**

L'Associazione Culturale "ITALIA-RUSSIA BERGAMO" (di seguito denominata ASSOCIAZIONE) è una libera associazione con sede in provincia di Bergamo, di durata illimitata e comprendente sia persone fisiche sia enti giuridici.

L'ASSOCIAZIONE è disciplinata dal presente Statuto nel rispetto delle leggi vigenti e si riserva il diritto di normare gli aspetti organizzativi interni con appositi regolamenti propri da sottoporre al vaglio degli organi societari.

L'ASSOCIAZIONE non fa distinzione né discriminazione alcuna per quanto riguarda sesso e orientamento sessuale, razza, nazionalità, lingua, confessione religiosa, opinioni politiche, grado di istruzione, estrazione sociale, condizioni economiche e personali.

L'ASSOCIAZIONE si rende garante della protezione dei dati personali, anche sensibili, di cui sia in possesso, avendo cura di predisporre tutte le misure di sicurezza previste dal D. Lgs. 196/2003 e ss.mm. e ritenute necessarie per la tutela della privacy dei propri aderenti.

L'anno di esercizio finanziario dell'ASSOCIAZIONE coincide con quello solare.

## **Art. 2. SCOPI E ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE**

L'ASSOCIAZIONE non persegue fini di lucro e ha lo scopo di promuovere in ambito sia nazionale sia internazionale, e specificamente tra i propri soci, la diffusione della cultura e della lingua russe, nonché delle culture e delle lingue, in particolare slave, delle ex Repubbliche sovietiche e dei Paesi dell'Est Europa.

Promuove altresì la conoscenza della lingua e della cultura italiana presso cittadini non italiani, in special modo russofoni o slavofoni, e si adopera per far conoscere e sviluppare i legami economici, commerciali, tecnico-scientifici, storici e culturali in senso lato tra la Federazione Russa e l'Italia in generale e la città di Bergamo e la regione Lombardia in particolare.

Al centro dell'attività dell'ASSOCIAZIONE si pongono lo studio, la ricerca, il dibattito, le iniziative editoriali, l'informazione, la formazione e l'aggiornamento nei vari settori delle culture e delle lingue dei Paesi sopra specificati, al fine di favorire l'interazione, la comunicazione e il pacifico confronto tra persone di nazionalità e culture differenti e creare occasioni di aggregazione, in nome di interessi culturali, assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana, intellettuale e civile.

A tale scopo l'ASSOCIAZIONE si occupa di:

- attività culturali: incontri, seminari, tavole rotonde, dibattiti, conferenze, convegni; scambi e viaggi culturali; presentazione di libri; mostre e rassegne d'arte, fotografiche e di artigianato; proiezioni cinematografiche, visive e audiovisive; manifestazioni fieristiche; gestione di biblioteca e videoteca dell'ASSOCIAZIONE; studi, ricerche, traduzioni e qualsiasi manifestazione di natura intellettuale riconducibile allo studio e alla diffusione delle culture e lingue dei Paesi sopra specificati;
- attività di formazione: corsi generali di lingua e cultura relativi alle lingue e culture dei Paesi sopra specificati, corsi di lingua russa finalizzati alla certificazione internazionale TRKI-TORFL o per scopi professionali, corsi di formazione e aggiornamento didattico - sia a favore dei propri SOCI, in quanto attività istituzionale prevalente, sia a favore di enti esterni, in quanto attività commerciale secondaria e sussidiaria; organizzazione di vacanze-studio nella Federazione Russa;
- attività editoriali: pubblicazione, distribuzione, diffusione di libri e periodici, atti di convegni, seminari, studi e ricerche, materiale didattico, culturale e turistico, bollettini e notiziari di carattere informativo; nonché tutte quelle iniziative editoriali che possano risultare interessanti e strumentali al perseguimento degli obiettivi dell'ASSOCIAZIONE;
- iniziative ricreative: spettacoli, intrattenimenti, esibizioni canore e concerti, organizzazione di feste, incontri conviviali, cene sociali, degustazioni, gite e visite guidate.

L'ASSOCIAZIONE potrà svolgere le sopraelencate attività anche per i non SOCI (persone fisiche, enti pubblici o privati) che ne facciano richiesta e patrocinare, incentivare, promuovere e collaborare alla realizzazione di iniziative di soggetti terzi.

Tali attività secondarie non sono comunque prevalenti rispetto a quelle istituzionali.

Inoltre, l'ASSOCIAZIONE potrà nel rispetto della normativa vigente:

- somministrare alimenti e bevande in occasione di manifestazioni;
- esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, iniziative promozionali finalizzate all'autofinanziamento (come feste e sottoscrizioni anche a premi);
- presentare domanda di finanziamenti pubblici.

L'ASSOCIAZIONE, all'unico scopo di perseguire i fini statutari, si avvale in modo prevalente e determinante dell'attività volontaria, libera e gratuita dei propri soci, riservandosi il diritto di usufruire, in caso di particolare e documentata necessità, di prestazioni di lavoro anche rivolgendosi a professionisti esterni.

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

### **Art. 3. COMPONENTI DELL'ASSOCIAZIONE**

L'ASSOCIAZIONE è composta da:

- Soci
- Assemblea dei soci (di seguito denominata ASSEMBLEA)
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Segretario
- Tesoriere
- Controllori del bilancio societario
- Collegio dei Probiviri
- Delegati
- Comitato Scientifico
- Presidenza onoraria.

Tutte le cariche sociali elettive sono, di norma, a titolo gratuito.

È comunque prevista la possibilità del rimborso di eventuali spese vive, necessarie allo svolgimento di una specifica attività, a fronte della presentazione al Consiglio Direttivo di un progetto esecutivo e del relativo preventivo di spesa, della susseguente delibera autorizzativa nella quale saranno esplicitate anche le tempistiche e le eventuali rateizzazioni del rimborso sulla base degli avanzamenti in corso d'opera, e della presentazione di un consuntivo di spesa corredato da pezze giustificative, il tutto nel rispetto dell'equilibrio finanziario dell'ASSOCIAZIONE.

### **Art. 4. SOCI**

L'adesione all'ASSOCIAZIONE ha carattere libero e volontario.

Sono soci dell'ASSOCIAZIONE le persone e/o enti che ne condividono le finalità e gli scopi, di cui all'art. 2, e intendono collaborare per il loro proseguimento.

Il candidato che desidera associarsi deve presentare richiesta in forma scritta, anche in formato digitale, che sarà accettata in via preliminare dal Segretario nell'attesa di essere ratificata con delibera dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

In caso di minore età del richiedente la richiesta deve essere controfirmata da un maggiorenne avente diritto.

All'accoglimento della domanda seguirà il versamento della quota annuale da parte dell'interessato, con conseguente rilascio della tessera da parte del Presidente.

Per coloro che fanno richiesta di iscrizione a partire dall'ultimo trimestre dell'esercizio sociale la quota associativa è considerata valida anche per l'esercizio successivo.

Ogni SOCIO verrà considerato tale dopo aver versato la quota di tesseramento corrispondente entro la data dell'ASSEMBLEA annuale e comunque non oltre quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio societario.

La quota associativa non è trasmissibile e in nessun caso può essere restituita.

Il nuovo socio viene adeguatamente informato sui contenuti dello Statuto con consegna brevi manu o con l'invio telematico di una copia dello stesso.

L'appartenenza all'ASSOCIAZIONE impegna ad attenersi al presente Statuto e a osservare le disposizioni interne.

L'adesione all'ASSOCIAZIONE prevede le seguenti tipologie di tessera:

- **SOCIO ORDINARIO:** ha durata annuale, è strettamente personale e viene rilasciata a coloro che sono in regola con il pagamento della quota annuale.  
Il titolare partecipa alla vita dell'ASSOCIAZIONE in tutte le sue forme.
- **SOCIO SOSTENITORE:** ha durata annuale, è strettamente personale e viene rilasciata a coloro che hanno versato una quota annuale pari almeno al doppio di quella fissata per i soci ordinari.  
Il titolare partecipa alla vita dell'ASSOCIAZIONE in tutte le sue forme.
- **SOCIO FAMIGLIA:** ha durata annuale, è riservata ai gruppi famigliari e permette la partecipazione agli eventi organizzati dall'ASSOCIAZIONE a ogni componente anche contemporaneamente.  
La domanda di adesione deve indicare il nominativo del rappresentante il quale partecipa alla vita dell'ASSOCIAZIONE in tutte le sue forme.
- **SOCIO COLLETTIVO:** ha durata annuale è riservata ad associazioni, ditte, enti, istituti scolastici e gruppi ufficialmente costituiti e permette la partecipazione agli eventi organizzati dall'ASSOCIAZIONE a ogni componente anche contemporaneamente.  
La domanda di adesione deve essere firmata dal Legale Rappresentante / Responsabile e deve contenere la designazione di un proprio delegato il quale partecipa alla vita dell'ASSOCIAZIONE in tutte le sue forme.
- **SOCIO ONORARIO:** ha durata annuale, è strettamente personale e viene rilasciata a coloro che si sono distinti per prestigio personale o per particolari meriti acquisiti nella promozione di scopi e finalità dell'ASSOCIAZIONE, contribuendo alla sua valorizzazione, o che risultano agli atti come fondatori dell'ASSOCIAZIONE.  
Il titolare partecipa alla vita dell'ASSOCIAZIONE senza diritto di voto e senza poter ricoprire cariche sociali apicali, né essere conteggiato in qualsivoglia quorum vincolante per la validità di qualsivoglia decisione e/o richiesta.
- **SOCIO AMICO:** ha validità temporanea, è strettamente personale e viene rilasciata esclusivamente per la partecipazione a uno o più eventi organizzati dall'ASSOCIAZIONE e ha un costo variabile in base alle possibilità offerte.  
Il titolare non può ricoprire alcuna carica sociale, né essere conteggiato in qualsivoglia quorum vincolante per la validità di qualsivoglia decisione e/o richiesta.

Di seguito tutte le categorie di soci verranno indistintamente indicate come SOCIO o SOCI.

Ogni tipologia di tessera societaria avente diritto di voto conterà sempre e solo per 1 (uno) voto e verrà conteggiata solo per 1 (uno) nella determinazione dei quorum.

Per ogni SOCIO il diritto di partecipazione e di voto può essere esercitato trascorsi 60 (sessanta) giorni dall'iscrizione nel registro dei SOCI.

Nel caso in cui venga fissata una data antecedente al 31 marzo, nel calcolo dei giorni sono da considerare anche i periodi di iscrizione dell'anno precedente, sempre che il socio abbia rinnovato la tessera per l'anno in corso.

La qualifica di SOCIO può essere persa soltanto:

- per decesso;
- per dimissioni volontarie, che devono essere comunicate per iscritto al Consiglio Direttivo con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data di fuoriuscita dall'ASSOCIAZIONE;
- per mancato saldo della quota associativa deliberata entro i termini stabiliti;
- in seguito a delibera assembleare di esclusione per motivi di incompatibilità, per svolgimento di attività contrarie agli scopi sociali, per aver contravvenuto alle norme e obblighi del presente Statuto o per altri gravi motivi, ivi compresi eventuali danni morali arrecati all'ASSOCIAZIONE, che comportino oggettiva indegnità.

Prima di procedere all'esclusione di un SOCIO, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

Tale provvedimento diventa effettivo dopo 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione, che deve essere effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite notifica elettronica di cui sia verificabile la ricezione.

La perdita della qualifica di SOCIO comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ASSOCIAZIONE stessa sia all'esterno per designazione o delega.

Nessun diritto nei confronti dell'ASSOCIAZIONE può essere vantato dal SOCIO che abbia esercitato il diritto di recesso, che sia decaduto o escluso, salvo quanto inderogabilmente garantito dalla legge.

## **Art. 5. ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'ASSEMBLEA è il massimo Organo deliberante dell'ASSOCIAZIONE.

È composta da tutti i SOCI maggiorenni, è retta dal principio del voto singolo e può essere ordinaria o straordinaria.

L'ASSEMBLEA viene convocata dal Presidente su mandato del Consiglio Direttivo con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni o di 7 (sette) in caso di comprovata urgenza; la lettera di convocazione, che deve essere comunicata via posta o, preferibilmente, in formato digitale a ciascun SOCIO, e pubblicata sul sito Internet dell'ASSOCIAZIONE stessa, deve contenere luogo, data, ordine del giorno, orario di prima e seconda convocazione, tra le quali deve intercorrere almeno 1 (una) ora.

Non è possibile inserire punti all'ordine del giorno dell'ASSEMBLEA in aggiunta a quelli comunicati se non con richiesta scritta e controfirmata da più di un terzo dei SOCI, recapitata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite altro mezzo, anche digitale, che garantisca l'emissione di una ricevuta o brevi manu con modulo di ricevuta allegato in doppia copia al Presidente e/o al Segretario almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima della data di prima convocazione.

L'ASSEMBLEA può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia e/o con collegamento remoto tramite piattaforme informatiche dedicate.

L'ASSEMBLEA è presieduta dal Presidente dell'ASSOCIAZIONE o, in caso di comprovata impossibilità dello stesso, dal Segretario.

I verbali sono redatti dal Segretario o da altro SOCIO delegato dal Presidente dell'ASSEMBLEA.

Ciascun SOCIO può farsi rappresentare da un altro SOCIO, conferendo allo stesso delega scritta su apposito modulo; ogni SOCIO può essere depositario di non più di 2 (due) deleghe.

Spetta al Presidente dell'ASSEMBLEA verificare la regolarità della composizione della stessa prima dell'inizio della seduta.

L'ASSEMBLEA vota normalmente per alzata di mano o con esplicita espressione di voto a fronte dell'appello nominale nel caso di svolgimento con collegamento remoto, oppure con scrutinio segreto su decisione di chi presiede l'ASSEMBLEA in base alla tipologia del punto all'ordine del giorno o su richiesta di almeno un terzo dei presenti aventi diritto di voto; in tale caso sarà cura del Presidente dell'ASSEMBLEA indire l'elezione di due scrutatori tra i presenti aventi diritto di voto.

L'ASSEMBLEA delibera in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei SOCI e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti aventi diritto, salvo quanto previsto dall'art. 16 e salvo quanto previsto dal presente articolo circa le proposte di modifica dello Statuto.

L'ASSEMBLEA è sovrana, le deliberazioni sono vincolanti e devono essere a disposizione dei SOCI, i quali hanno facoltà di chiederne copia a fronte della presentazione al Segretario di un'apposita richiesta via PEC o via lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, precisando gli estremi della delibera e la motivazione della richiesta, sempre nel rispetto dei legittimi diritti personali e societari.

L'ASSEMBLEA ordinaria viene convocata dal Presidente a nome del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, comunque entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario su richiesta della maggioranza dei componenti dello stesso o su richiesta scritta di almeno un quarto dei SOCI.

All'ASSEMBLEA ordinaria spettano i seguenti compiti:

- deliberare sul bilancio consuntivo annuale e sul bilancio preventivo;
- approvare la relazione morale presentata dal Consiglio Direttivo sull'esercizio sociale conclusosi;
- deliberare in merito alle cariche onorarie su proposta del Consiglio Direttivo;
- revocare ed eleggere i membri del Consiglio Direttivo, i membri del Collegio dei Revisori, i membri del Collegio dei Proviviri;
- approvare i regolamenti interni e le loro variazioni successive;
- deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, in merito all'esclusione di un SOCIO;
- delegare il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ASSOCIAZIONE stessa;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

L'ASSEMBLEA straordinaria viene convocata dal Presidente su mandato del Consiglio Direttivo a maggioranza o su richiesta scritta di almeno un terzo dei SOCI per deliberare su quanto segue:

- scioglimento dell'ASSOCIAZIONE, nomina dei liquidatori e indicazione della destinazione del patrimonio sociale (cfr. art. 16 del presente Statuto);
- proposte di modifica dello Statuto con la presenza, in proprio o per delega, di almeno un decimo di tutti i SOCI;
- ogni altro argomento di carattere straordinario, inerente alla vita dell'ASSOCIAZIONE, sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

## **Art. 6. CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e decisionale preposto al buon funzionamento dell'ASSOCIAZIONE, è composto da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 7 (sette) membri, ivi compresi il Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

I membri del Consiglio Direttivo vengono eletti dall'ASSEMBLEA, previa presentazione delle singole candidature in forma scritta compilando l'apposito modulo prima dell'inizio dell'ASSEMBLEA, restano in carica per la durata di 3 (tre) anni con possibilità di rinnovo.

Nel caso in cui alla scadenza non sia possibile procedere all'elezione del Consiglio Direttivo, questo resterà in carica allo scopo di poter garantire la pura e semplice continuità amministrativa per un periodo massimo di 12 (dodici) mesi entro il quale dovranno essere presentate le nuove candidature, in mancanza delle quali l'ASSOCIAZIONE dovrà iniziare le procedure per il proprio scioglimento.

In caso di decesso, dimissioni o esclusione di uno o più consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione ricorrendo all'elenco dei non eletti; in caso di mancanza di questi ultimi, il Presidente, o il suo sostituto, dovrà convocare con procedura di urgenza una ASSEMBLEA straordinaria con all'ordine del giorno un unico punto finalizzato all'elezione.

Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'ASSEMBLEA dovrà provvedere alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma ogni 3 (tre) mesi ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure su richiesta della maggioranza dei suoi componenti e, comunque, almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e a quello preventivo e per stabilire l'ammontare delle quote associative annuali.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate con preavviso scritto di almeno 7 (sette) giorni contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della seduta.

In caso di comprovata urgenza la convocazione può essere fatta per via telefonica a cura del Presidente o del Segretario su delega anche verbale.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo, secondo necessità e solo se esplicitamente invitati, possono partecipare con diritto di parola, ma non di voto, anche altri SOCI e consulenti esterni.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Segretario e sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice con espressione palese di voto.

In caso di parità il voto del Presidente, o di chi ne fa le veci, sarà determinante.

I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, a cura del Segretario o di un verbalizzante scelto fra i membri presenti, devono essere redatti su apposito registro, anche in formato digitale, sottoscritti da tutti i partecipanti ed essere conservati agli atti.

Le delibere del Consiglio Direttivo sono vincolanti e devono essere a disposizione dei SOCI, i quali hanno facoltà di chiederne copia a fronte della presentazione al Segretario di un'apposita richiesta via PEC o via lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, precisando gli estremi della delibera e la motivazione della richiesta, sempre nel rispetto dei legittimi diritti personali e societari.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- attuare tutte le delibere dell'ASSEMBLEA e le finalità previste dallo Statuto;
- redigere e proporre all'approvazione dell'ASSEMBLEA eventuali regolamenti interni;
- deliberare sulle domande di ammissione dei nuovi SOCI: approvare o respingere la richiesta di adesione nei casi previsti dall'art. 4;
- proporre all'ASSEMBLEA i SOCI ONORARI;
- deliberare le quote associative;
- approvare incarichi onerosi per attività interne o esterne e stabilirne i compensi con atto specifico nel rispetto dell'equilibrio finanziario dell'ASSOCIAZIONE;
- predisporre il bilancio consuntivo, quello preventivo e la relativa documentazione finanziaria da presentare all'approvazione dell'ASSEMBLEA entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale;
- deliberare riguardo all'affidamento temporaneo di specifici incarichi consultivi e operativi ai delegati e al Comitato Scientifico.

Il Consiglio Direttivo è responsabile nei confronti dell'ASSEMBLEA della gestione dell'ASSOCIAZIONE e del perseguimento degli scopi sociali.

## **Art. 7. PRESIDENTE**

Il Presidente è il Legale Rappresentante dell'ASSOCIAZIONE ed è eletto dall'ASSEMBLEA tra i membri del Consiglio Direttivo.

Risponde nei confronti di terzi in nome e per conto dell'ASSOCIAZIONE e la rappresenta a tutti i livelli.

Convoca il Consiglio Direttivo nelle forme stabilite e, in caso di urgenza, ne assume i poteri, chiedendo allo stesso ratifica dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che dovrà contestualmente convocare.

Spetta al Presidente, su mandato del Consiglio Direttivo, convocare le sedute ordinarie e straordinarie dell'ASSEMBLEA.

In affiancamento al Tesoriere è depositario delle autorizzazioni a operare in ambito finanziario in nome e per conto dell'ASSOCIAZIONE.

In caso di assenza o di comprovato impedimento o su sua espressa e temporanea delega le sue funzioni sono svolte dal Segretario.

## **Art. 8. SEGRETARIO**

Il Segretario è eletto dall'ASSEMBLEA tra i membri del Consiglio Direttivo.

Collabora con il Presidente per la progettazione e la gestione dell'intera attività dell'ASSOCIAZIONE e lo sostituisce nei termini esplicitati dall'art. 7 del presente Statuto.

È responsabile del registro dei SOCI: provvede ad aggiornarlo, vigilando sul pagamento delle quote sociali e di iscrizione alle attività; predispone il rilascio delle tessere associative.

Si preoccupa di garantire il decoro e lo svolgimento ordinato delle attività e il rispetto delle norme societarie da parte di ogni SOCIO.

In caso di comprovata indisponibilità o di decadenza dalla carica, le funzioni relative saranno temporaneamente assegnate ad altro membro con delibera del Consiglio Direttivo.

## **Art. 9. TESORIERE**

Il Tesoriere è eletto dall'ASSEMBLEA tra i membri del Consiglio Direttivo ed è responsabile della gestione finanziaria dell'ASSOCIAZIONE.

È tenuto ad aggiornare il Consiglio Direttivo sullo stato dei conti dell'ASSOCIAZIONE in qualunque momento venga ritenuto necessario, presentando un rendiconto finanziario ed economico accompagnato da tutti i documenti relativi ai movimenti di bilancio.

Ha l'obbligo di redigere annualmente i bilanci consuntivo e preventivo dell'ASSOCIAZIONE, curando la completezza e la chiarezza della necessaria documentazione, e di depositare e custodire in sede le risultanze deliberative assembleari.

In caso di comprovata indisponibilità o di decadenza dalla carica di Tesoriere, le funzioni relative saranno temporaneamente in carico al Presidente.

## **ART. 10. CONTROLLORI DEL BILANCIO SOCIETARIO**

Il Controllo del Bilancio societario deve essere svolto da uno a un massimo di tre Controllori indicati dall'ASSEMBLEA fra gli stessi SOCI o rivolgendosi a terze persone che siano in possesso di adeguate competenze economico-finanziarie e di comprovati valori morali.

È equiparato al Consiglio Direttivo per durata temporale e ripetitività di mandato.

Ha il compito di controllare la regolare tenuta della contabilità e dei libri sociali, di verificare e controfirmare il bilancio consuntivo, redigere la relazione da presentare all'ASSEMBLEA, accertare la consistenza di cassa e

l'entità dei depositi presso istituti di credito, effettuare in qualsiasi momento, anche individualmente, atti di ispezione e di controllo.

I Controllori hanno facoltà di partecipare in qualità di consulenti alle riunioni del Consiglio Direttivo su specifica richiesta dello stesso.

### **ART.11. COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

Il Collegio dei Probiviri viene eletto dall'ASSEMBLEA tra i SOCI che non rivestono alcuna altra carica elettiva societaria.

È composto da uno a due membri ed è equiparato al Consiglio Direttivo per durata temporale e ripetitività di mandato.

Il Collegio dei Probiviri esamina ex bono et aequo, senza formalità di procedura, eventuali controversie interne all'ASSOCIAZIONE su richiesta motivata di almeno uno dei contendenti e istruisce la pratica da sottoporre agli organi societari per le opportune decisioni in merito.

### **Art. 12. DELEGATI**

I delegati sono SOCI che vengono incaricati dal Consiglio Direttivo con apposita delibera per collaborare con lo stesso alla realizzazione degli scopi societari limitatamente a iniziative mirate e delimitate temporalmente.

La delega si esaurisce comunque alla decadenza del Consiglio Direttivo.

### **Art. 13. COMITATO SCIENTIFICO**

Il Comitato Scientifico è un organo collegiale, non elettivo, costituito da esperti della materia impegnati nello studio e nella divulgazione della cultura e della lingua russa, nonché delle culture e delle lingue (in particolare slave) delle ex Repubbliche sovietiche e dei Paesi dell'Est Europa.

I suoi membri collaborano con funzione consultiva con il Consiglio Direttivo.

### **Art. 14. PRESIDENZA ONORARIA**

I Presidenti onorari vengono eletti dall'ASSEMBLEA, su proposta del Consiglio Direttivo, individuati tra personalità di particolare rilevanza morale e culturale.

Durano in carica fino a che l'ASSEMBLEA non ne revochi la nomina o per dimissioni degli stessi.

I Presidenti onorari sono equiparati ai SOCI ONORARI e rivestono la carica a titolo puramente onorifico.

### **Art. 15. PATRIMONIO**

Il patrimonio e le entrate dell'ASSOCIAZIONE possono essere costituiti da:

- beni mobili e immobili di proprietà o comunque acquisiti a qualsiasi titolo;
- quote associative annuali;
- introiti derivanti dalle attività istituzionali, in particolare dall'organizzazione dei corsi di lingue e dei seminari;
- cessione di beni e di servizi a SOCI o a terzi;
- eredità, donazioni, erogazioni, finanziamenti, lasciti o contributi di qualsiasi tipo, liberamente erogati da SOCI, persone fisiche, enti pubblici e privati, nel rispetto della normativa vigente;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- ogni altra entrata permessa dalla legge.

Le quote, i contributi e le donazioni di ogni tipo non sono rimborsabili al verificarsi dello scioglimento dell'ASSOCIAZIONE, ma andranno devolute come disposto dalle normative vigenti.

Il patrimonio dell'ASSOCIAZIONE, sotto qualsiasi forma, deve essere destinato esclusivamente ai fini e per gli scopi previsti dallo Statuto.

Avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale non possono essere distribuiti fra i SOCI, nemmeno in modo indiretto e fatte salve le disposizioni delle normative vigenti, ma devono essere obbligatoriamente portati a nuovo e reinvestiti a favore delle attività istituzionali.

### **Art. 16. SCIoglimento**

Lo scioglimento, la cessazione o l'estinzione dell'ASSOCIAZIONE sono deliberati dall'ASSEMBLEA straordinaria con il voto a favore di almeno i  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) degli aventi diritto di voto.

L'ASSEMBLEA provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione dell'eventuale patrimonio ad altra ASSOCIAZIONE con le stesse finalità.

### **Art. 17. DISPOSIZIONI FINALI**

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto si fa rinvio alle normative di legge vigenti.